



Ministero dell'Istruzione

Liceo "Teresa Ciceri"

Liceo Linguistico – Musicale – Scienze Umane – opz Economico Sociale

Via Carducci, 9 – 22100 COMO - Tel. 031.266207 – Fax 031.266210

Mail: copm02000b@istruzione.it – PEC: copm02000b@pec.istruzione.it

Sito Web: www.teresaciceri.eu - Cod. fiscale: 80017840135 – Cod. univoco: UFHOXO



Circolare n.

Como 05.02.2022

- A tutte le famiglie
- A tutto il personale
del Liceo "T. Ciceri"

OGGETTO: Entrata in vigore Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022

In data 4 febbraio è stato pubblicato in G.U. il decreto n. 5 le cui disposizioni entrano in vigore LUNEDÌ 7 febbraio 2022

Le nuove indicazioni, fornite dal decreto legge, sono quelle sotto riportate.

Si ricorda altresì che l'Istituto, per tutte le situazioni per le quali è necessario un provvedimento da parte dell'ATS, si atterrà alle decisioni della stessa e che non potrà derogare a quanto stabilito da loro, poiché ognuno opera nella propria sfera di competenza.

Analizzando il decreto legge si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

Trasporto scolastico dedicato: è possibile, in deroga a quanto previsto, l'accesso ai mezzi di trasporto, fermo restando l'obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2

Trasporto pubblico: fino al 31 marzo 2022 è consentito l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-Cov-2, avente validità di 48 ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di 72 ore se molecolare.

Personale scolastico: resta ferma per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2

Scuole secondarie di 1° grado e scuole secondarie di 2° grado

1) **CON UN CASO DI POSITIVITA'** accertato tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) **CON DUE O PIU' CASI DI POSITIVITA'** accertati tra gli alunni presenti in classe, **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19: in questo caso si applica il regime sanitario dell'autosorveglianza.

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione **di esenzione** dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni:



Ministero dell'Istruzione

Liceo "Teresa Ciceri"

Liceo Linguistico – Musicale – Scienze Umane – opz Economico Sociale

Via Carducci, 9 – 22100 COMO - Tel. 031.266207 – Fax 031.266210

Mail: copm02000b@istruzione.it – PEC: copm02000b@pec.istruzione.it

Sito Web: www.teresaciceri.eu - Cod. fiscale: 80017840135 – Cod. univoco: UFHOXO



Per coloro che non rientrano nel regime dell'autosorveglianza (vedi *D.L. 33/2020, modificato dal D.L. 229/2021 che ha introdotto all'art. 1 il comma 7bis*) si applica il regime della quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, **la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Inoltre

- Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente **del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**
- Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
- La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19
- Le norme precedenti sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

Cordiali saluti

f.to Il Dirigente Scolastico

Vincenzo IAIA